

L'INCROCIO DEI CALCOLI

Detrazioni al netto dei rimborsi

Marcello Tarabusi — a pag. 6

Tra bonus e rimborsi un incrocio di calcoli

Check-up dei dati

Gli importi rifusi (spesso incompleti) possono riferirsi ad anni passati

Marcello Tarabusi

Detrazioni e deduzioni spettano solo per gli oneri «effettivamente rimasti carico»: perciò il bonus fiscale salta in caso di rimborso. Nella precompilata, però, non compaiono tutti i rimborsi, e quelli presenti vanno controllati attentamente. Distinguendo tra i rimborsi di spese dello stesso anno e quelli relativi a spese di anni pregressi.

Ci sono due tipi di rimborsi. Quelli erogati dal soggetto che aveva emesso il documento originario di spesa (ad esempio per resi su acquisti, prestazioni pagate ma in tutto o in parte non erogate) vengono indicati a decurtazione della singola voce di spesa (nella colonna «rimborso» del dettaglio analitico). Quelli erogati da soggetti terzi (assicurazioni, enti assistenziali, università e così via), tenuti a trasmettere i rimborsi all'anagrafe tributaria, vanno conteggiati cumulativamente in di-

minuzione del relativo rigo del quadro E, se riferiti a spese dell'anno; inseriti al rigo D7 con codice spesa «4», se relativi a spese dedotte o detratte in anni precedenti.

Se infatti la spesa viene rifiuta nell'anno in cui è sostenuta, il contribuente non può inserire tra gli oneri la parte rimborsata. Se il rimborso avviene in anni successivi, la detrazione o deduzione resta valida, ma il rimborso verrà assoggettato a tassazione separata nell'anno in cui sarà erogato.

In caso di rimborso parziale, si detrae o deduce la parte di spesa non rimborsata. Quasi sempre, però, il rimborso arriva in anni successivi. Attenzione ai calcoli di convenienza: se si detrae (al 19%) nel 2022 una spesa che verrà rimborsata nel 2023 (ad esempio i 50 euro del bonus vista), l'anno prossimo il rimborso sarà tassato, come minimo, al 23 per cento. Meglio indicare nel 2022 l'onere già al netto del rimborso, come consentito dalle istruzioni, modificando la precompilata.

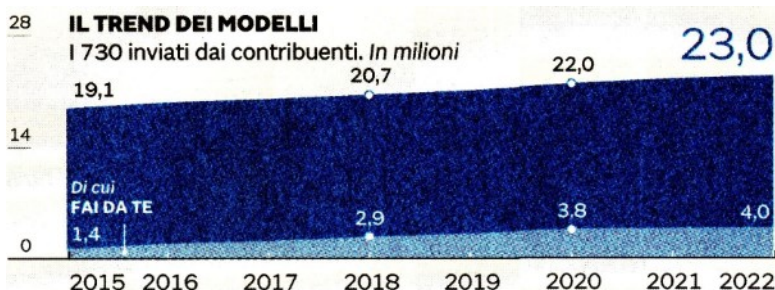
I rimborsi assicurativi di spese sanitarie hanno regole ad hoc. Non si perde il beneficio (o non è tassato il rimborso in anni successivi) se le spese sono rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione

versati dal contribuente, ma indebitabili ed indeducibili; oppure versati da altri (il datore di lavoro), ma tassati come fringe benefit.

Le polizze assicurative sanitarie non sono detraibili e, se pagate dal datore di lavoro, entrano nella retribuzione: qui i rimborsi non creano nessun problema. Al contrario, i contributi versati a enti e Casse assistenziali e ai fondi integrativi del Ssn sono deducibili dal reddito se pagati in proprio, o esclusi dalla retribuzione imponibile se pagati dal datore di lavoro, sempre entro il massimale di 3.615,20 euro. I relativi rimborsi, quindi, finiscono nella precompilata perché gli enti che li erogano sono tenuti a comunicarli, indicando a parte i rimborsi non imponibili perché riferibili a contributi non deducibili.

Tra gli altri casi di rimborso imponibile di spese sanitarie, il più frequente è il risarcimento di danni alla persona da parte del danneggiante (ad esempio per responsabilità sanitaria o sinistro stradale) o da altri per suo conto (ad esempio assicurazione Rca o polizza professionale). Tali rimborsi non compaiono nella precompilata, per cui andranno inseriti con modifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Invii in crescita

Negli anni della precompilata, dal 2015 al 2022, i contribuenti che hanno inviato il modello con il fai-da-te sono passati da 1,4 a 4 milioni. Ma sono cresciuti anche gli invii dagli intermediari: il totale dei 730 è infatti arrivato a 23 milioni.



Superficie 26 %

Il calendario

2023

17 maggio

Invio, anche con correzioni

Si può: inviare il Redditi aggiuntivo del 730, o il Redditi correttivo del 730 o Redditi già inviato; annullare il 730 e Redditi inviato

31 luglio

Saldi con interessi

Termine per saldo e acconto con interessi dello 0,40% (per 730 senza sostituto o per Redditi)

25 ottobre

Termine per l'integrativa

Termine per presentare a Caf o professionisti il 730 integrativo

20 giugno

⁰⁶⁹⁰¹
Correzioni da annullare
Termine per annullare il 730 o il modello Redditi correttivo del 730 già inviati

26 giugno

⁰⁶⁹⁰¹
Cancellazioni via web
Termine per annullare via web il Redditi già inviato con F24

30 giugno

Saldi senza sostituto
Termine per saldo e acconto per il 730 senza sostituto d'imposta o per il Redditi

27 settembre

Annullamenti senza F24

Termine per annullare via web il modello Redditi inviato senza F24

2 ottobre

Termine per il 730 web

Termine per presentare il 730 precompilato via web

10 ottobre

Rifiuto di saldi e acconti

Termine per comunicare al sostituto di non voler versare il 2° o unico acconto Irpef o di volerlo fare in misura inferiore

10 novembre

Termine per il correttivo 2

Termine per presentare il 730 correttivo di tipo 2 via web

30 novembre

Termine per Redditi web

Termine per presentare il Redditi precompilato; il Redditi correttivo o aggiuntivo del 730; versare il secondo o unico acconto (per 730 senza sostituto o Redditi)

2024

28 febbraio

Termine per la tardiva

Termine per il Redditi precompilato "tardivo" (entro 90 giorni)